

# Modifiche al Decreto Legge 241/2004 in sede di conversione in legge

La legge di conversione del Decreto Legge 241/2004 – nella formulazione licenziata dalle Commissioni del Senato – presenta alcune modifiche al testo originario ed introduce nuove disposizioni nel Testo Unico in materia di immigrazione.

## ARTICOLO 11 DEL T.U.

### ➤ INSERITO IL COMMA 5-bis.

**Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, nei limiti delle compatibilità finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell'interno, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.**

## ARTICOLO 13

### ➤ MODIFICATO IL COMMA 5BIS

Attuale formulazione	Testo emendato
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. <u>Il provvedimento del questore</u> di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione	5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. <b><u>L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa</u></b> fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore <b>tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza, salva la sua espressa rinuncia. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili.</b> Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, <b>ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del</b>

<p>dell'allontanamento dal territorio nazionale.</p>	<p><b>presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma.</b>          Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.</p>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**➤ MODIFICATO IL COMMA 13**

<p>13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito <b>con l'arresto da sei mesi ad un anno</b> ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.</p>	<p>13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con <b>la reclusione da un anno a quattro anni</b> ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.</p>
<p>13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.</p>	<p>13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale <b>si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.</b></p>
<p>13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito <b>l'arresto in flagranza</b> dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo.</p>	<p>13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' <b>obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e si procede</b> con rito direttissimo</p>

**➤ ARTICOLO 14**

<p>4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in</p>	<p>4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore <b>tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza, salva sua espressa rinuncia.</b> Il giudice, <b>nominato un interprete, se necessario,</b> provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.</p>	<p>sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.</p>
<p>5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito <b>con l'arresto da sei mesi ad un anno</b>. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.</p>	<p>5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-<i>bis</i>, è punito:  a) <b>con la reclusione da uno a quattro anni</b> se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>c</i>) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato;  b) <b>con l'arresto da sei mesi ad un anno</b> se l'espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5-<i>bis</i> per essere il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni.  In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.</p>
<p>5 quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato <b>è punito con la reclusione da uno a quattro anni</b>.</p>	<p>5 quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-<i>ter</i>, lettera <i>a</i>), che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito <b>con la reclusione da uno a cinque anni</b>. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-<i>ter</i>, lettera <i>b</i>), la pena è la <b>reclusione da uno a quattro anni</b>.</p>
<p>5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...) si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1 (...). Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.</p>	<p>5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-<i>ter</i> e 5-<i>quater</i> si procede col rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-<i>ter</i>, lettera <i>a</i>), e 5-<i>quater</i> è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.</p>